



Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5°
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
e-mail: elettorale@regione.sicilia.it

Prot. n. 16255
del 10 OTT. 2024

Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso Tel: 091/7074414

OGGETTO: Elezioni amministrative 2024 – Comune di Mojo Alcantara -Turno straordinario - Partiti/Gruppi politici/Gruppi parlamentari costituiti presso l'Assemblea Regionale Siciliana.

Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
MESSINA

e per il tramite della Prefettura Al Sig. Segretario del Comune di Mojo Alcantara
interessato alla tornata elettorale

Alla Commissione Elettorale Circondariale
interessata alla tornata elettorale

L'art. 7, comma 3, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, per la presentazione delle liste dei candidati, prescrive che: *“nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea Regionale Siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi, le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata”*.

In relazione a quanto disposto dalla norma testè richiamata, si trasmette quanto comunicato dal Servizio Lavori d'Aula dell'Assemblea Regionale Siciliana, con la nota prot. n. 001-0005557-ARS/2024 del 09/10/2024 riepilogativa sia delle liste elettorali che hanno ottenuto almeno un seggio nelle elezioni regionali del 25 settembre 2022, sia dei Gruppi parlamentari ad oggi costituiti all'ARS.

Inoltre, per quanto attiene il riferimento del richiamato disposto normativo, al “*contrassegno tradizionale*”, si ritiene questo vada inteso come riferimento al contrassegno adottato dal partito o dal gruppo politico nel proprio Statuto.

In ultimo, ferma restando la tutela e l'autonomia dei soggetti normativamente individuati per ricevere e/o ammettere le liste presentate in occasione delle elezioni amministrative, si fa richiamo ad una prassi sempre più diffusa che consiste nell'inserire all'interno del contrassegno tradizionale, in evidenza, il nominativo (nome e cognome o solo il cognome) che formalmente indica l'effettiva identità del soggetto candidato alla carica da eleggere (sindaco).

Al riguardo non può darsi certa ed univoca indicazione, tenuto conto, tra l'altro, della specifica normativa regionale testè richiamata, ma si rileva che parte della dottrina ammette che nei

5

contrassegni si inseriscano dei nomi di persone, ritenendo che i nomi medesimi sono da considerare un'espressione del programma politico della lista che lo utilizza, consentendo, altresì, un rapporto più chiaro e diretto con gli elettori.

Il Dirigente del Servizio
Giovanni Corso

